

21 dicembre 2016 10:55

RSA e rideterminazione della quota sociale 2015-2016. Società della Salute Senese si fa beffe del Consiglio di Stato (e degli utenti)

di [Emmanuela Bertucci](#)



A Siena (e provincia) le sentenze non contano. Per non attuarle, e **per non restituire ai cittadini quanto ingiustamente pagato, basta un provvedimento amministrativo**, e il gioco è fatto.

La **Società della Salute Senese** ha infatti emanato un provvedimento nel quale si **“auto-autorizza”** a violare le sentenze TAR e CDS, e quindi **a determinare illegittimamente la quota sociale** che le persone (anziane non autosufficienti e disabili gravi) degenti in **Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)** devono pagare per gli anni **2015 e 2016**.

Facciamo un passo indietro. Il **1 gennaio 2015** è entrata in vigore la [nuova normativa sull'ISEE](#). L'11 febbraio **2015** – a nemmeno un mese dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni – il [Tar del Lazio ne annulla alcune norme](#) con tre sentenze (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) e modifica la base di calcolo dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. In particolare, il TAR **esclude dal calcolo dell'ISEE l'indennità di accompagnamento** e tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche non imponibili ai fini IRPEF e **aumenta la franchigia** per le persone non autosufficienti. Di conseguenza, l'ISEE deve essere calcolato con riferimento alla porzione di reddito che eccede i 9.500 euro l'anno, e solo su quella.

Le sentenze sono immediatamente esecutive, ma i Comuni le ignorano bellamente, contando sul fatto che il Consiglio di Stato – in secondo grado – ribalterà il giudizio.

Ma, contrariamente alle aspettative dei Comuni, il [Consiglio di Stato conferma le sentenze del TAR Lazio](#). Interviene allora il **Governo, con un emendamento dell'ultimo minuto, inserito nel primo decreto legge che passava di là**, il decreto sulla buona scuola (http://www.aduc.it/comunicato/rideterminazione+isee+governo+aggira+colpo+mano_24433.php) (legge n. 89 del 26 maggio 2016, in conversione del D.L 42 del 29 marzo 2016), e **modifica nuovamente l'Issee** eliminando totalmente la franchigia e applicando un quasi insignificante demoltiplicatore dello 0,5. A nostro avviso, peraltro, si tratta di una **norma incostituzionale** poichè inserita in un decreto legge in conversione che riguarda tutt'altro (mancanza di omogeneità) e che ne modifica il testo.

Nuova legge quindi, sfavorevole per l'utenza ma che – almeno – **non può essere applicata retroattivamente**. Quindi tutti i Comuni sono tenuti a rideterminare le quote sociali dovute per il periodo 1 gennaio 2015 – 1 giugno 2016 e **restituire quanto indebitamente pagato dagli utenti**.

Non si tratta di pochi spiccioli. Esemplicando, se una persona anziana non autosufficiente degente in RSA nel 2015 ha percepito una pensione annua di 11.000 euro e l'indennità di accompagnamento di 6.102 euro:

- **secondo la normativa** dichiarata illegittima, la **base di calcolo Isee** per determinare la quota sociale è di **17.102 euro l'anno**;
- secondo il correttivo di **Tar e Consiglio di Stato**, la base di calcolo deve essere di **1.500 euro l'anno**.

Gli importi sono sufficientemente eloquenti. Ad oggi – ma potremmo essere stati disattenti noi – **ci risulta che nessun Comune abbia, spontaneamente o dietro semplice richiesta**, rideterminato le quote sociali e **restituito somme agli utenti**.

Ma la **Società della Salute Senese va ben oltre** e addirittura **mette nero su bianco che non intende rispettare le sentenze del Consiglio di Stato**. Lo fa con l'atto dirigenziale n. 48 del 30 giugno 2016 (<http://www.usl7.toscana.it/attachments/article/462/Atto-dirigenziale-48-2016.pdf>) con il quale decide di mantenere invariate le quote sociali calcolate sulla base della disciplina previgente (il decreto Isee 2015 illegittimo), a meno che l'utente non richieda una rivalutazione della quota sociale secondo quanto previsto dalla nuova legge (n. 89/2016). In ogni caso, si specifica, **l'eventuale ricalcolo non vale per il passato ma solo dal momento in cui si richiede la rideterminazione degli importi**.

Tradotto in italiano, applichiamo la nuova legge per il futuro ma solo su espressa richiesta e comunque per il passato non rideterminiamo un bel nulla.

Si tratta evidentemente di un **provvedimento illegittimo** sotto diversi profili, **adottato facendosi beffe sia delle sentenze** (immediatamente esecutive e oggi definitive) del Consiglio di Stato, **sia – e soprattutto – degli utenti**.

Al cittadino toccherà, assurdamente, fare richiesta di rideterminazione della quota sociale dovuta per gli anni 2015-2016 e – ricevuto il diniego di restituzione delle somme pagate indebitamente, chiedere al giudice che obblighi l'amministrazione a pagare.